

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N°	37	del	2015	

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale n.º 2015/2 CC NAS RG del 13.01.2015

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.º 2015/2 CC NAS RG del 13.01.2015, ore 15,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al parigrado UPS ROMANO Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 13.01.2015, ore 11,00, presso l'Azienda Agricola "Scirocco Società Agricola s.r.l.", sita in C/da Pescazze, tenere di Santa Croce Camerina e con sede legale a Marina di Ragusa in via La Porta n.º 11, di cui è legale responsabile il Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, nato a Scicli il 18.3.1974 ed ivi residente in via G. Fava n.º 6;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico dello stesso la violazione di cui al Regolamento CE n.º 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.º 193 per "avere omesso di aggiornare, o far aggiornare, le previste schede di Registrazione temperature della cella frigo e scheda Controllo pulizia ordinaria, previste nel piano di autocontrollo HACCP che risultavano compilate fino al mese di Dicembre 2014";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.º 193/07, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 29.01.2015, ore 19,15, nelle mani del Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, in proprio e per conto, che NULLA ha dichiarato, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.º 266/SIAN del 27.2.2015, a firma del Direttore del SIAN, Dott. Francesco Blangiardi e del T.d.P. Dott. Giorgio Iacono, con la quale a seguito dell'ispezione dei Carabinieri del NAS del 13.1.2015, lo scrivente Ufficio dichiara che ha provveduto in data 10.2.2015 ad effettuare un sopralluogo presso l'Azienda agricola all'insegna "*Scirocco Società Agricola s.r.l.*", verificando che l'Azienda aveva provveduto ad aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP.....;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, nella qualità di legale responsabile dell'Azienda Agricola "*Scirocco Società Agricola s.r.l.*", all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente, acquisiti con nota prot. gen. n.° E-0004861 del 10.3.2015;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore MASSA ed i documenti allegati, acquisiti al prot. n° E- 0006049 del 20.03.2015, in cui si evidenzia che il ricorso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 18 L.689/81 e che comunque si dichiara "*che trattasi di violazione non sanabile*", ma, tenendo conto della volontà di sanare da parte del ricorrente, può essere accolta la richiesta del Sig. Parisi Assenza di applicare la sanzione nella misura del minimo edittale;

1 Pagina



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi al Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

Il ricorrente ammette sostanzialmente la violazione già al momento della ispezione, allorquando dichiara a verbale: "ci siamo accorti di aggiornare le previste schede in data odierna".

Negli scritti difensivi, pervenuti tardivamente ma di cui ai fini istruttori si tiene comunque conto, (concordemente anche il NAS nelle proprie controdeduzioni) il trasgressore spiega le motivazioni del mancato aggiornamento delle schede HACCP come segue :

- la mancata raccolta e lavorazione dei frutti(pomodorini), dovuta alle avverse condizioni meteo, tra cui la nevicata del 31 dicembre
- la cella frigorifera spenta per alcuni giorni
- la mancanza dell'incaricato alla compilazione delle schede.

Egli dichiara ancora che, pur non avendo aggiornato le schede di autocontrollo si è mantenuto ugualmente uno stato igienico conforme al momento dell'ispezione e che, per la natura dei prodotti ortofrutticoli, lo stazionamento fuori dalle celle degli stessi non comportava pericolo per la salute del consumatore finale.

In ogni caso, come comunicato dal SIAN con la nota prot. n.º 266/SIAN del 27.2.2015, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le schede HACCP.

In considerazione delle superiori motivazioni che non costituiscono esimente ma sono valutabili ai fini della riduzione della sanzione, nonché della assenza di altre violazioni della stessa natura per quanto a conoscenza dell'ufficio sanzioni, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal Sig. Parisi Assenza Guglielmo di applicare il minimo edittale della pena.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.º193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS nº 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

alla stessa, di versare la seguente somma di <u>€ 1.066,00 (euro millesessantasei/00)</u> così distinta: Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.1.000,00


Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

2

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Piazza Igea, n.1 - 97100 RAGUSA - P.I. 01426410880

Pagina



Il pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto và notificato:

- al Sig. PARISI ASSENZA Guglielmo, nato a Scicli il 18.03.1974 ed ivi <u>residente in via G. Fava n.º 6</u>, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola all'insegna "*Scirocco Società Agricola s.r.l.*" sita in C/da Pescazze, tenere di Santa Croce Camerina e con sede legale in Marina di Ragusa, via La Porta n.º 11;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap. 97100 via Perlasca n.º 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 2 7 MAR. 2015

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricòl

